

COMUNE DI PILA

Via Roma, 19-13020 Pila (VC)
tel. 0163/71327
www.comune.pila.vc.it

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027 - VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMI (ART.193 D.GLS. 267/2000).

DATO ATTO che:

l'art. 175, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, prevede che *"Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*;

RICHIAMATO l'art. 193 del D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art. 193. Salvaguardia degli equilibri di bilancio (articolo così modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
 - a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
 - b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
 - c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in e/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente art. è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo;

PRESO ATTO che:

il punto 4.2, lett. g), del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, prevede tra gli atti di programmazione "lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da

presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno", prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

il principio applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al D.Lgs. 118/11, ed in particolare il punto 3.3 relativo all'accantonamento al FCDE, prevede che al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità, in sede di salvaguardia degli equilibri si procede "vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione";

VISTO il comunicato della Commissione Arconet del 01/07/2015 che chiarisce quanto segue "Si conferma che l'articolo 193 del **TUEL** non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia che l'articolo 147-ter, comma 2, del **TUEL** conferma l'obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUPS, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi";

VISTO l'art. 194 del D.Lgs 10 agosto 2000, n. 267 che così recita:

Art.194. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse;

PRESO ATTO che l'art. 193 del D.Lgs.267/2000, modificato dal D.Lgs n. 126/2014, prevede che entro il 31 luglio di ogni anno, almeno una volta, deve essere effettuata la salvaguardia degli equilibri ed il Consiglio deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio tramite apposita delibera;

DATO ATTO che i disposti di legge sopra citati dispongono altresì che l'Ente accerti la sussistenza o meno di un possibile squilibrio finanziario dovuto a disavanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell'anno precedente, debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.193 del D.Lgs.267/2000, disavanzo della gestione competenza o residui che abbia prodotto o faccia prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per l'anno in corso, al fine di adottare le misure necessarie a ripristinare l'equilibrio;

RICHIAMATI, in particolare, gli allegati:

- All.1 - Equilibri di Bilancio - previsioni assestate
- All.2 - Equilibri di Bilancio - accertato-impegnato
- All.3 - Prospetto gestione dei residui
- All.4 - Analisi Partite di Giro
- All.5 - Composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - Bilancio Aggiornato
- All.6 - Prospetto di confronto FCDE a bilancio e aggiornato
- All.7 - Prospetto di controllo per la cassa

VERIFICATI, quindi:

- la realizzazione dei programmi e degli obiettivi è conforme a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione in forma Semplificata (DUPS);
- non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194;
- lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità risulta adeguato e coerente con lo stato di realizzazione delle entrate;
- la gestione degli incassi e dei pagamenti è stata finalizzata a garantire:
- un'adeguata liquidità, volta a evitare l'utilizzo delle anticipazioni di cassa;
- il rispetto della tempestività dei pagamenti, conformemente alla normativa vigente;
- altresì sono stati verificati tutti gli stanziamenti di entrata e di spesa, compresi i fondi di riserva;
- non sussiste una tendenziale formazione di un disavanzo della gestione corrente e, pertanto, non risulta necessario intervenire mediante applicazione di avanzo nella parte corrente in quanto le previsioni di entrata e le esigenze di spesa, aggiornate in base ai dati effettivi del primo semestre di gestione, sono tali da garantire gli equilibri finanziari alla fine dell'esercizio 2025;
- i dati della gestione finanziaria del corrente esercizio 2025 non fanno prevedere proiezione dei dati al 31/12/2025 un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza;
- la gestione dei residui è conforme alle previsioni;

RITENUTO dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa di cui ai prospetti allegati, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico - finanziario;

RICHIAMATI i commi da 819 a 826 della legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di bilancio 2019) che stabiliscono che in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs.118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo;

TENUTO CONTO che la gestione di cassa si trova in equilibrio in quanto:

- non si è fatto ricorso all'utilizzo delle entrate a specifica destinazione né all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
- gli incassi previsti entro la fine del 2025, consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. 231/02, garantendo altresì un fondo di cassa finale positivo;

DATO ATTO che il rendiconto della gestione 2024 si è chiuso con un risultato di amministrazione positivo come da prospetto:

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio 2024			657.930,18
RISCOSSIONI (+)	36.068,18	489.648,22	525.716,40
PAGAMENTI (-)	<u>34.261,26</u>	<u>504.158,15</u>	<u>538.419,41</u>
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024 (=)			645.227,17
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2024 (-)			<u>0,00</u>
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2024			645.227,17
RESIDUI ATTIVI (+)	16.001,21	128.298,51	144.299,72
RESIDUI PASSIVI (-)	6.732,99	114.878,72	121.611,71

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)	1.612,50
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-)	127.097,20
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (=)	539.205,48

CONSIDERATO come dalla proiezione relativa al risultato di amministrazione per l'esercizio in corso, sulla base della situazione riscontrabile alla data odierna, non emerga una situazione di disavanzo;

RITENUTO PERTANTO con la presente di attestare che:

- il bilancio di previsione e la relativa gestione permangono in equilibrio, per cui il Consiglio Comunale non deve effettuare alcun riequilibrio ai sensi dell'art. 193 del TUEL 2000;
- l'insussistenza di situazione pregiudizievoli degli equilibri di bilancio che facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per equilibrio nella gestione di competenza o dei residui e che non esistono i presupposti funzionali all'adozione di alcun provvedimento di ripiano del bilancio;
- lo stato di attuazione dei programmi è in linea con la programmazione di bilancio e con il DUPS del periodo.

Pila, li 18.07.2025



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela Toietti

Allegati:

- All.1 - Equilibri di Bilancio - previsioni assestate
- All.2 - Equilibri di Bilancio - accertato-impegnato
- All.3 - Prospetto gestione dei residui
- All.4 - Analisi Partite di Giro
- All.5 - Composizione Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità - Bilancio Aggiornato
- All.6 - Prospetto di confronto FCDE a bilancio e aggiornato
- All.7 - Prospetto di controllo per la cassa